



Decreto Dirigenziale n. 550 del 20/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT.: VOLTURA DEL D.D. N. 70 DEL 26/04/2012 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA VI.GA. SRL ALLA DITTA CESCO SRL. ATTIVITA': TORREFAZIONE CAFFE' ED AFFINI. SEDE: VIA PIANO ALVANELLA DEL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 70 del 26/04/2012 la ditta "Vi.Ga. srl" con sede produttiva alla via Piano Alvanella (foglio 23 particella 1094) del Comune di Monteforte Irpinio (AV) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di torrefazione caffè ed affini;

CHE sono state acquisite, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, con prot. n. 811933 del 27/11/2013:

- a) la richiesta del sig. Esposito Francesco in qualità di legale rappresentante della ditta "Cesco srl" tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. 70 del 26/04/2012, dalla ditta "Vi.Ga. srl" alla ditta "Cesco srl" e contestualmente la rinuncia a proseguire l'attività da parte della ditta "Vi.Ga. srl";
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta "Cesco srl." attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato;
- c) copia dell'atto di subentro a seguito di conferimento di ramo d'azienda redatto dal Notaio Nicola Virgilio Piroli in Serino (registrato ad Avellino al n. 2022 il 12/04/2013);

CONSIDERATO:

CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998 n. 127, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995/1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da pubblici uffici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), non risulta assolto;

CHE per effetto della nota dell'ex Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest'ultimo a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti.

CHE la ditta "Cesco srl" subentra alla ditta "Vi.Ga. srl" nell'esercizio dell'attività di torrefazione caffè ed affini svolta in via Piano Alvanella (foglio 23 particella 1094) del Comune di Monteforte Irpinio (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta "Cesco srl." la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 70 del 26/04/2012.

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt.;
6. il D.D. n. 70 del 26/04/2012;
7. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 70 del 26/04/2012 dalla ditta "Vi.Ga. srl" in favore della ditta "Cesco srl" subentrata nella gestione dello stabilimento già autorizzato con sede operativa via Piano Alvanella (foglio 23 particella 1094) del Comune di Monteforte Irpino;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nell'originario Decreto Dirigenziale n. 70 del 26/04/2012 ed in particolare la validità temporale;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza **triennale** a decorrere dalla data prevista nell'originario D.D. n. 70 del 26/04/2012 durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla Regione Campania - U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Monteforte Irpino, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti alla U.O.D. di Avellino ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli;
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare agli Enti interessati ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 7) di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;

- 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento in favore della ditta "Cesco s.r.l." ubicata in via Piano Alvanella del Comune di Monteforte Irpinio (AV);
- 11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Monteforte Irpinio, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Avellino;
- 12) di inoltrarlo, infine, alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Direttore Generale
(Dr. Michele Palmieri)